



CITTA' DI MANFREDONIA
1° Settore - 2° Servizio "Attività produttive"

Prov. 46
del 28/02/2022

IL DIRIGENTE

Vista la nota del 15/12/2021, prot.0109096 del 20/12/2021, della Polizia di Stato, assunta al protocollo comunale il 20/12/2021 al n.53087, con la quale è stato accertato che presso il locale di Via Tribuna n.155 veniva esercitata l'attività di sala giochi dal sig. Di Bari Michele, nato a omissis il omissis, C.F.: omissis. Specificatamente, è stato accertato che nel locale erano presenze avventori e apparecchi da gioco slot, e che lo stesso locale era ubicato alla distanza di 220-230 m dai luoghi di culto.

Dato atto che per l'esercizio dell'attività di sala giochi è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 86 del TULPS e dell'art.7 della Legge Regione Puglia n.43 del 08/07/2014.

Vista e richiamata la scia n.1036 del 05/12/2019, inoltrata al portale suap, con la quale l'interessato ha segnalato l'installazione di newslot in esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

Atteso che, sulla base degli atti d'ufficio, non risulta che l'interessato sia titolare di autorizzazioni ai sensi dell'art.86 del TULPS, conseguentemente la scia non ha alcuna efficacia ai fini dell'installazione di newslot e apparecchi per il gioco.

Visto il TULPS approvato con Regio Decreto n.773/1931.

Vista la Legge Regione Puglia n.43 del 08/07/2014.

Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere la cessazione immediata dell'attività di sala giochi abusivamente intrapresa.

Visto il Decreto sindacale n.6/2022, di conferimento degli incarichi dirigenziale.

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

ORDINA

l'immediata cessazione dell'attività di sala giochi, in quanto condotta in difetto di autorizzazione.

AVVERTE

che l'inottemperanza al presente ordine sarà sanzionato ai sensi dell'art.650 del C.P.

Copia della presente sarà trasmessa agli organi di vigilanza e controllo.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far rispettare l'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di notifica.

Il Dirigente a.i.

F.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda